



Il Presidente del Consiglio dei ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020, ad eccezione dell'articolo 3, commi 6-*bis* e 6-*ter*, e dell'articolo 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

VISTO il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

VISTA la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione della stessa Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, e, in particolare, l'articolo 1, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;



Il Presidente del Consiglio dei ministri

VISTO il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l'articolo 87, comma 1, secondo periodo, che prevede che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO altresì, il comma 4, del citato articolo 87, che prevede che gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al medesimo articolo;

CONSIDERATO che l'estensione della certificazione verde Covid-19 anche ai lavoratori del settore pubblico incrementa l'efficacia delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico già adottate dalle amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATO, altresì, che occorre sostenere cittadini ed imprese nelle attività connesse allo sviluppo delle attività produttive e all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e che a tale scopo occorre consentire alle amministrazioni pubbliche di operare al massimo delle proprie capacità;

RITENUTO che a questo scopo sia necessario superare la modalità di utilizzo del lavoro agile nel periodo emergenziale come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa per consentire alle pubbliche amministrazioni di dare il massimo supporto alla ripresa delle attività produttive e alle famiglie, attraverso il ritorno al lavoro in presenza come modalità ordinaria della prestazione lavorativa;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;

decreta:

ART. 1

(Misure in materia di pubblico impiego)

1. A decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella svolta in presenza.



Al Presidente del Consiglio dei ministri

2. Nell'attuazione di quanto stabilito al comma 1, le amministrazioni assicurano il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da Covid19 impartite dalle competenti autorità.

3. Le misure del presente provvedimento si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 87, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Roma, 23 SET. 2021

Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Ministro per la pubblica amministrazione

Relazione illustrativa

L'emergenza pandemica ha a suo tempo indotto il Legislatore ad introdurre forme di lavoro a domicilio utilizzando – semplificandoli – gli istituti del lavoro agile introdotti in via sperimentale dall'articolo 14, della legge 124 del 2015.

A tal proposito, con il susseguirsi dei numerosi interventi normativi che il Governo pro-tempore ha adottato nella prima fase dell'emergenza, il lavoro agile è stato introdotto dall'articolo 87, comma 1, del decreto legge n. 18 del 2020 come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nel pubblico impiego fino al perdurare dello stato di emergenza dovuto al fenomeno epidemiologico da Covid-19.

Tuttavia, lo stesso comma 1, dell'articolo 87 sopra citato stabilisce che il lavoro agile può cessare dalla sua qualificazione di modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa in data antecedente alla fine dello stato di emergenza, stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione. Il provvedimento richiama il comma 4, del citato articolo 87, che prevede l'adeguamento ai principi introdotti dalla disciplina in commento da parte degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché delle autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia.

Nell'attuale fase storica ed economica che il Paese sta vivendo occorre sostenere cittadini ed imprese nelle attività connesse allo sviluppo delle attività produttive e all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, a tale scopo, occorre consentire alle amministrazioni pubbliche di operare al massimo delle proprie capacità.

Anche a tal fine il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, ha esteso anche ai lavoratori del settore pubblico, l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass), circostanza che rafforza la cornice di sicurezza del lavoro in presenza e che consente di rafforzare la necessità di superare la modalità di utilizzo del lavoro agile nel periodo emergenziale come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa per consentire alle pubbliche amministrazioni di dare il massimo supporto alla ripresa delle attività produttive e alle famiglie, attraverso il ritorno al lavoro in presenza come modalità ordinaria della prestazione lavorativa. Ciò anche in considerazione che i dati statistici che pervengono dagli uffici del Commissario straordinario dimostrano che tra i dipendenti pubblici, che sono complessivamente in numero di poco superiore a 3,2 milioni, ovvero pari a circa il 5,4% della popolazione italiana, quelli non obbligati alla vaccinazione anti Covid-19 (ovvero escluso il personale sanitario, il personale dell'Istruzione e quello delle FFAA e delle FdP) sono stimabili in poco oltre 900.000 unità. Di questi, quelli già vaccinati sono complessivamente stimabili in circa 583.000 unità. Sulla base dei dati regionali percentuali della popolazione vaccinata e tenendo anche in conto il 5% dei dipendenti obbligati ma non ancora vaccinati sopra menzionati, è possibile stimare che circa 320.000 dipendenti pubblici non siano ancora vaccinati, con percentuali estremamente variabili (anche 2 ordini di grandezza) tra un territorio e l'altro. Tale considerazione induce a ritenere che, stante anche il graduale, ma progressivo aumento anche tra la popolazione dei dipendenti pubblici del numero dei vaccinati, sussistano le condizioni per un graduale rientro in presenza, e in sicurezza, dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Tale rientro, peraltro, non sarà immediato, bensì graduale e accompagnato da apposite indicazioni fornite a tutte le pubbliche amministrazioni con decreto del Ministro per la PA, ovviamente nel rispetto della cornice delle misure di contrasto del fenomeno epidemiologico adottate dalle competenti autorità.

Relazione tecnica

Il provvedimento reca misure di carattere organizzativo afferenti lo svolgimento della prestazione di lavoro in sede, secondo modalità già adottate dalle pubbliche amministrazioni e che dunque non comportano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Data 23 SETTEMBRE 2021

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

a cura Unità organizzativa proponente

Per Firma ☐	Per Esame ☐
------------------------------------	------------------------------------

Unità organizzativa proponente	
Servizio	Raccordo organizzativo e funzionale strutture PCM
Ufficio	Ufficio del Segretario Generale
Dipartimento	

Oggetto	Schema di DPCM in attuazione dell'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Tipo di provvedimento	DPCM

Note	
Scadenza atto	Urgenza
Altre annotazioni	

Eventuali annotazioni da USG e/o VICE-SG per il Segretario Generale

Ricordo del DAGL che ha espresso parere favorevole a far cadere -
Il Min. Interno rappresenta urgenza

Visto Capo Ufficio

Visto Capo Dipartimento / Ufficio

Visto USG

Visto Vice-SG

Visto Segretario Generale

[Signature]
23 SET. 2021